



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 5 DEL 27.01.2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI URGENTI IN MATERIA DEI CANONI PATRIMONIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847, DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **19:45** in modalità audio/video conferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.L. 18 del 17/03/20 e dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	
4 -		
5 -		

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato in via generale che:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che attribuiscono ai Comuni autonomia finanziaria, organizzativa e regolamentare in materia di proprie entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art.48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, attribuisce alla giunta comunale: competenza organizzativa-regolatoria in merito all'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; nonché competenza generale per quanto non attribuito agli altri organi comunali;
- l'art. 3 del Regolamento relativo alle entrate tributarie del Comune di MONTECRETO che, in conformità all'art.1, comma 777, della legge 27/12/2019 n.160, prevede la possibilità di differimento dei termini di pagamento delle entrate comunali attribuendo alla giunta comunale il potere di provvedervi in situazioni particolari.

Considerato in merito a canoni in oggetto che:

- l'articolo 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n.160 che dispone l'istituzione del canone in oggetto in luogo: della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285;
- il canone di cui al punto precedente a sua volta è costituito da due componenti distinte ed autonome in ragione del diverso presupposto;
- in particolare ai sensi dell'art.1, comma 819, della legge 27/12/2019, n.160 il predetto canone è costituito:
 - da una componente avente per presupposto è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e;
 - da una componente avente per presupposto diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- l'articolo 1, comma 837, della legge 27/12/2019, n.160 dispone l'istituzione di apposito ulteriore canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- l'art. 1, commi da 817 a 847, della citata legge n.160/2019, disciplinano i canoni di cui ai punti precedenti;
- l'art. 1, commi 821 e 837, della citata legge n.160/2019, dispongono in merito all'adozione da parte dei Comuni di apposita disciplina regolamentare per l'applicazione dei citati canoni.

Considerato in merito alle entrate previgenti che:

- il D.Lgs. 15/11/93 n. 507 ha istituito e disciplinato: l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (d'ora in poi ICP e DPA); Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (d'ora in poi TOSAP);
- l'art. 27 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, che disciplina l'applicazione del canone di concessione di spazi ed aree del demanio stradale comunale (d'ora in poi Canone Occupazione);
- il Regolamento delle Entrate generali del Comune di Montecreto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/07/2020;

- Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale della pubblicità e diritti pubbliche affissioni (ICP e DPA) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 1/7/2020;
- Il regolamento per l'applicazione della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 1/7/2020
- Tali regolamenti disciplinano le relative procedure concessorie ed autorizzatorie;

Considerato in merito alla organizzazione e gestione delle entrate previgenti che:

- l'ICP e DPA sono gestiti dal servizio entrate del Comune;
- la TOSAP è gestita dal Servizio Entrate del Comune, ufficio Tecnico e Ufficio di Polizia Municipale.

Considerato in merito all'istituzione e regolazione dei canoni in oggetto che:

- l'istituzione e la regolazione dei canoni in oggetto comporta ricadute rilevanti tanto sui soggetti passivi che sugli enti che devono applicarlo;
- l'istituzione dei canoni in oggetto impone altresì modifiche organizzative e gestionali nel caso dello scrivente Ente, nient'affatto eccezionale a livello nazionale;
- complessità istitutiva accentuata dalle difficoltà economico-finanziarie registrate dalle imprese e dai cittadini a causa del periodo emergenziale dovuto al Covid-19, a tutt'oggi in atto, in ragione del quale si è reso necessario prevedere diverse esenzioni proprio in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- tanto che era atteso da parte dei Comuni un opportuno rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone in oggetto
- a tal fine, numerose sono state le richieste di rinvio dell'entrata in vigore dei nuovi canoni, di almeno un anno, avanzate tanto da ANCI che da ANUTEL, anche sotto forma di presentazione di emendamenti alla legge di bilancio 2021;
- nessun rinvio risulta ad oggi previsto da norma di legge rendendo pertanto necessaria l'istituzione e regolamentazione dei canoni in oggetto.

Considerato in merito al termine di adozione degli atti regolamentari e tariffari che:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/5/2020, n. 34, convertito con la legge 17/7/2020, n. 77, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021.

Considerato in merito alle criticità gestionali rilevate che:

- dunque il 31 gennaio 2021 costituisce il termine legale entro il quale il proprio consiglio Comunale deve procedere con propri atti deliberativi ad istituire e regolare i canoni in oggetto;
- d'altra parte, i tempi tecnici disciplinati per legge non consentono l'adozione tempestiva nei prossimi giorni di tali atti deliberativi da parte del Consiglio,

- in attesa della detta istituzione e regolazione non è possibile adottare alcuna disposizione tariffaria relativa ai canoni in oggetto da parte dello scrivente organo;
- In attesa della detta istituzione e regolazione non sono applicabili né riscuotibili i canoni in oggetto; né risultano applicabili e riscuotibili le citate entrate soppresse dal 2021;
- in assenza di alcuna disposizione regolamentare o amministrativa adottata da parte dello scrivente Ente, non risultano applicabili le disposizioni regolamentari in materia di procedure di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni amministrative connesse, rispettivamente, all'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché alla pubblicità;
- a superamento di tali criticità è, dunque, necessario ed urgente un intervento dispositivo tempestivo e provvisorio in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni regolatorie che intenderà assumere il consiglio comunale.

Considerato in merito alle disposizioni da assumersi con urgenza che:

- l'immediatezza di garantire la legittimità e la tempestività dell'azione amministrativa, impone allo scrivente organo di adottare tempestive disposizioni interinali amministrative ed organizzative da osservarsi con effetto immediato da parte degli uffici competenti in merito alla riscossione dei nuovi canoni nonché allo svolgimento delle attività connesse alle procedure di rilascio degli atti di concessione ed autorizzazione di cui sopra evitando l'interruzione di servizi pubblici.
- la necessità di assicurare l'immediatezza e la continuità dell'azione amministrativa nella gestione dei canoni in oggetto, impone in questa sede la conferma dell'attuale assetto organizzativo e gestionale relativo all'ICP, DPA e Tosap per affinità tra quest'ultime e, rispettivamente, le singole componenti del canone in oggetto come regolate dall'art.1, comma 819, lett. a) e b) e comma 837, della legge 27/12/2019, n.160;
- detta necessità impone, altresì, l'applicazione provvisoria delle disposizioni regolamentari relative all'ICP, DPA e TOSAP in merito alle procedure e alle attività connesse al rilascio degli atti di concessione amministrativa per l'occupazione del suolo pubblico ed al rilascio agli atti autorizzatori relativi alla pubblicità;
- si rende necessario, altresì, nel rispetto dell'art. 3 della legge 27/7/2000 n.212, differire il pagamento dei canoni in oggetto risultando precluse allo stato attuale la liquidazione e la determinazione dei relativi importi dovuti in mancanza di specifica disciplina regolamentare e di apposita puntuale tariffazione.

Considerato in merito al presente provvedimento:

- il presente atto è adottato in via d'urgenza ed ha natura interinale e provvisoria;
- gli effetti del presente atto cesseranno alla data di entrata in vigore delle disposizioni che intenderà assumere il Consiglio Comunale che regoleranno l'applicazione e la gestione dei canoni in oggetto;
- il presente atto è sottoposto all'esame del consiglio comunale al fine dell'eventuale ratifica e conferma delle disposizioni assunte in questa sede in via d'urgenza.

Acquisiti agli atti, i pareri favorevoli rilasciati dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, Dott.ssa Angiolina Castelli, per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi resi tramite appello nominale;

DELIBERA

con riferimento alla gestione provvisoria dei canoni in oggetto, per le motivazioni e gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1. Di attribuire ai seguenti uffici del Comune di Montecreto: Servizio Entrate, tributi e commercio, la gestione delle procedure e delle attività concessorie e autorizzatorie, con i pareri dell'ufficio tecnico e di Polizia Locale relative:
 - a. alla componente del Canone in oggetto avente per presupposto l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ai sensi dell'art.1, comma 819, lett. a) della legge 27/12/2019, n.160;
 - b. al Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. 1, commi 837 e ss, della legge 27/12/2019, n.160
 - c. alla componente del Canone in oggetto avente per presupposto diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ai sensi dell'art.1, comma 819, lett. b) della legge 27/12/2019, n.160;
 - d. al servizio di pubbliche affissioni la cui istituzione è confermata provvisoriamente in questa sede.
2. Di disporre che gli uffici, di cui ai punti precedenti, pongano in essere le procedure e le attività di rilascio degli atti di concessione amministrativa e di autorizzazione nel rispetto, in via provvisoria, delle disposizioni regolamentari, richiamate in premessa relative, rispettivamente:
 - a. Alla tassa occupazione suolo pubblico per quanto riguarda la componente avente per presupposto l'occupazione di suolo compreso quella di aree e spazi destinati a mercati;
 - b. all'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, per quanto riguarda la componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari e le pubbliche affissioni.
3. Di dare atto che fino all'adozione della disciplina regolamentare e delle determinazioni tariffarie relative ai canoni in oggetto, risulta precluso la liquidazione, la determinazione e il versamento degli importi dovuti per i canoni in oggetto.
4. Di disporre, pertanto:
 - a. il differimento della scadenza dell'obbligo di pagamento dei canoni in oggetto, nel frattempo maturati, al sessantesimo giorno successivo all'adozione delle disposizioni regolatorie del Consiglio Comunale e delle disposizioni in merito alle tariffe relative agli stessi canoni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 27/7/2000 n.212;
 - b. che, prima del termine di scadenza disposto al punto precedente, i soggetti e gli uffici di cui ai punti precedenti non procedano alla riscossione di alcun importo né a titolo dei canoni in oggetto né delle entrate soppresse con riferimento alle occupazioni ed alla pubblicità poste in essere nell'anno 2021;
 - c. i competenti uffici invieranno ai diretti interessati apposito atto di liquidazione, richiesta di pagamento e/o fattura successivamente all'adozione delle citate disposizioni regolamentari e tariffarie;
 - d. negli atti concessori ed autorizzatori sia dato conto di quanto disposto ai punti precedenti.
5. Di dare atto che:
 - a. le disposizioni di cui al presente atto sono assunte in via d'urgenza ed hanno natura interinale al fine di assicurare la legittimità e la continuità dell'azione amministrativa e dell'erogazione dei servizi pubblici.
 - b. Le disposizioni di cui al presente atto sono quindi volte a regolare in via provvisoria l'organizzazione e la gestione delle attività connesse alla gestione dei canoni in oggetto fino all'adozione della relativa disciplina regolamentare da parte del proprio consiglio Comunale e di quella tariffaria;

- c. permane in capo ai soggetti ed uffici citati ai punti precedenti il potere di accertamento, liquidazione e riscossione, nonché i relativi poteri concessori ed autorizzatori, relativamente alle entrate soppresse richiamate in premessa connesse ad occupazioni e pubblicità poste in essere negli anni precedenti a quello corrente.
6. Di disporre, a salvaguardia della legittimità e della continuità dell'azione amministrativa, che il presente atto sia trasmesso:
 - a. ai soggetti e agli uffici di cui ai punti precedenti per darvi immediata attuazione;
 - b. al consiglio comunale per l'adozione degli atti di competenza del predetto organo in merito alle disposizioni urgenti assunte in questa sede.
7. Di disporre che il presente atto sia assoggettato alle pubblicazioni di legge;
8. Di dichiarare, con votazione unanime e separata, per appello nominale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per la necessità di garantire la continuità e tempestività dell'azione amministrativa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno corrente.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 15/02/2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**